



COPIA ORIGINALE

Comune di Citerna

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 31-03-17

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze di Citerna, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FALASCHI GIULIANA	P	PIETRI ALESSIO	P
PELLEGRINI MATTEO	P	TAVERNELLI ENZO	A
GRAGNOLI GIULIA	P	DELLA RINA GIUSEPPE MAURO	P
BRAGOTTI PAOLO	P	PALADINO ENEA	P
BRUSCHI ELENA	P	CAPACCI ALESSANDRO	A
PITOCCHI JONATHAN	P	CIRIGNONI GIANLUCA	P
PRESENTI GILBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

ASSESSORE ESTERNO	BARBERI NUCCI BENEDETTA	P
-------------------	-------------------------	---

Assume la presidenza la Signora FALASCHI GIULIANA in qualità di SINDACO assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune

dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .

Citerna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DECENTI BRUNO

Note:



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Benedetta Barberi Nucci;
PREMESSO che sul testo della presente proposta di delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 23 del 23.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché le norme contenute nei commi 10, 14, 21, 22, 23, 24, 28, 52 e 54 dell'art. 1 della L. 208/2015, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché la tipologia e della destinazione degli immobili";
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione del triennio 2017-2019 al 31/03/2017;
RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;
RICHIAMATO altresì il vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IUC), approvato con deliberazione C.C. n 34/2014 e s.m.i.
TENUTO CONTO delle disposizioni già sopra citate, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria



-
- abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);
 - previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
 - escluso dalla TASI l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - eliminato il limite massimo dell'aliquota del tributo, stabilito per gli anni 2014 e 2015, al 0,25 per cento, confermando però il limite di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013;
 - stabilito che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento e che i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - previsto che, per gli anni 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015, il quale ha stabilito che: "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, con esclusione dell'abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare purché non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei



terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest'ultimo nella misura del 20%, stabilita dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo, e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del tributo fino all'azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo attribuisce al comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

-il comune può, per gli anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- per gli anni 2016 e 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della L. 208/2015, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

- l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è ridotta allo 0,1 per cento e i comuni possono modificarla aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 47/2014, in base al quale, a partire dal 2015, è ridotto di due terzi il tributo dovuto per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, norma da coordinarsi con il disposto dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 in tema di esclusione dal tributo dell'abitazione principale;



COPIA ORIGINALE

DATO ATTO che in base alla deliberazione di Consiglio comunale n. 3 adottata in data odierna, sono state confermate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2017, già vigenti nell'anno 2016:

Categoria	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,90%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,45%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,70%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,90%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi)	0,68%
Aree edificabili	0,56%
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,10%
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,76%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 21/04/2016, con la quale sono state stabilite le aliquote e le detrazioni della TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, per i quali si riporta di seguito il costo stimato per l'anno 2017

	anno 2017
ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE E STATO CIVILE – Miss. 01 Prog. 07	54.860,00
POLIZIA – Miss. 03 Prog. 01	80.670,00
ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE Miss. 04 Prog. 02	90.281,38
VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Missione 10 Programma 05	245.896,32
PROTEZIONE CIVILE PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA Miss. 11 Prog. 01-02	4.000,00



COPIA ORIGINALE

GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Miss. 01 Prog. 05	134.885,20
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2017	Euro 610.592,20

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire, per l'anno 2017:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del 0,15%, confermandola nella stessa misura già vigente nel 2016;
- la conferma delle aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella misura vigente nel 2016, tenendo conto delle nuove fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	Escluse
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,15%
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,25%
Aree edificabili	0,20%
Unità immobiliari Gruppo D	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%



Detrazione per l'abitazione principale tassabile

- **DETRAZIONE ORDINARIA:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- **ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:**

- con età compresa tra 0 e 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione). Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

DATO ATTO che:

- per effetto dell'esclusione dal tributo dell'abitazione principale del possessore, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, nonché delle fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini IMU dalle norme del regolamento comunale IUC e dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, disposta dai commi 639 e 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, come modificati dalla L. 208/2015, viene meno dal 2016 l'applicazione della "maggiorazione" di aliquota prevista dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, in quanto, ai sensi del comma 28 dell'articolo 1 della L. 208/2015, la stessa può confermarsi per gli anni 2016 e 2017 nella stessa misura vigente nel 2015, fatta eccezione per gli immobili esentati dal tributo dalla legge 208/2015;

TENUTO CONTO che:



COPIA ORIGINALE

-le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme - sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquote			
	Tasi %	Imu %	Imu+ Tasi%	Imu max 31.12.2013 %
Aliquota ordinaria	0,15	0,90	1,05	1,06
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,15	0,45	0,60	0,60
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	0,00	0,00	0,00	0,60
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,15	0,70	0,85	1,06
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13	0,90	1,03	1,06
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi; (Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale, artigianale, professionale e di servizi)	0,25	0,68	0,93	1,06
Aree edificabili	0,20	0,56	0,76	1,06
Unità immobiliari Gruppo D quota Comune	0,20	0,10	0,30	0,30
Unità immobiliari Gruppo D quota Stato	0,00	0,76	0,76	0,76
Fabbricati rurali strumentali	0,10	0,00	0,10	0,20
Fabbricati invenduti imprese costruzione	0,15	esente	0,15	1,06

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017, tenuto conto delle nuove esclusioni/agevolazioni introdotte dalla L. 208/2015, è pari ad € 190.000,00, consente il finanziamento parziale dei costi dei servizi sopra indicati;

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall'art. 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 per l'imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16



dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno e che comunque, a norma dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della prima rata deve effettuarsi sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 06/03/2014, n. 16 e dall'art. 1, comma 14, della L. 208/2015, il quale stabilisce che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.;

VISTO il parere favorevole della 1° Commissione consiliare espresso nella seduta del 28 marzo 2017;

CON VOTI favorevoli otto e astenuti tre (Della Rina, Paladino e Cirignoni) espressi per alzata di mano dagli undici presenti;

DELIBERA

1) DI STABILIRE per l'anno 2017:

- l'applicazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili nella misura del 1,5 per mille, avvalendosi della facoltà concessa dal comma 678 dell'articolo 1 della L. 147/2013 e comunque confermandola nella stessa misura già vigente nel 2015;
- la conferma di tutte le altre aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nella stessa misura vigente nel 2016, tenendo conto delle nuove fattispecie escluse dal tributo, come di seguito riepilogato:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, Categorie Catastali A1-A8-A9	0,15%
Abitazioni principali, unità immobiliari ad esse equiparate e relative pertinenze, diverse dalle categorie catastali A1-A8-A9	Escluse
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) con le prescrizioni e le condizioni di cui all'articolo 15 del Regolamento	0,15%



COPIA ORIGINALE

per l'applicazione della IUC, e relative pertinenze ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	
Abitazioni secondarie e relative pertinenze (unità immobiliari nelle quali il proprietario o titolare di altro diritto reale non risiede anagraficamente e non dimora abitualmente con il proprio nucleo familiare)	0,13%
Unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi;(Gruppi catastali C1- C3- A10- B1- B2- B3- B4- B5- B6- B8 e gruppo catastale C2 solo se sede o pertinenza, di unità immobiliari destinate ad uso produttivo a carattere commerciale , artigianale, professionale e di servizi)	0,25%
Aree edificabili	0,20%
Unità immobiliari Gruppo D	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%

2) DI CONFERMARE altresì le seguenti detrazioni d'imposta per il medesimo anno 2016:

- DETRAZIONE ORDINARIA: dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo titolare del diritto reale sulla stessa e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

- ULTERIORE DETRAZIONE per FIGLI:

-con età compresa tra 0 e 26 anni: la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta;

- con età superiore a 26 anni : la detrazione ordinaria per abitazione principale e pertinenze è incrementata di euro 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta TASI dovuta, portatore di handicap (in possesso di certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione).Per godere di tale beneficio i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare



COPIA ORIGINALE

(entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione Tasi) apposta dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato;

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla percentuale di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3) DI DARE ATTO che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi indivisibili indicati in premessa;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile dei Servizi Tributarî per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

5) DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.



COPIA ORIGINALE

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 31-03-17

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 31-03-17

Il Responsabile del servizio
Stoppini Rita

II SEGRETARIO COMUNALE

Dr. DECENTI BRUNO

Il Presidente

Dott.ssa FALASCHI GIULIANA